



Avamprogetto

Legge federale sul mezzo d'identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione elettronici (Legge sull'Id-e, LIIdE)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 38 capoverso 1, 81 e 121 capoverso 1 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... ²,
decreta:

Sezione 1: Oggetto e scopo

Art. 1

¹ La presente legge disciplina:

- a. il mezzo d'identificazione elettronico (Id-e) statale per persone fisiche e altri mezzi di autenticazione elettronici;
- b. l'infrastruttura per l'emissione, la revoca, la verifica, la conservazione e la presentazione di mezzi di autenticazione elettronici (infrastruttura di fiducia);
- c. i ruoli e le responsabilità relativi alla messa a disposizione e all'utilizzo di questa infrastruttura.

² Ha lo scopo di:

- a. garantire l'identificazione sicura mediante Id-e tra privati e nei rapporti con le autorità;
- b. proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di un trattamento in relazione all'impiego di un Id-e, in particolare applicando i principi:
 1. della protezione dei dati fin dalla progettazione,
 2. della sicurezza dei dati,
 3. della minimizzazione dei dati e

RS ...

¹ RS 101

² FF ...

4. del salvataggio decentralizzato dei dati;
- c. garantire che l'Id-e e l'infrastruttura di fiducia corrispondano all'attuale stato della tecnica;
- d. garantire la standardizzazione dell'Id-e nonché la sicurezza dell'infrastruttura, dell'emissione e della verifica dei mezzi di autenticazione elettronici, senza limitare inutilmente lo sviluppo tecnico.

Sezione 2: Id-e

Art. 2 Forma e contenuto

¹ L'Id-e è emesso come mezzo di autenticazione elettronico mediante l'infrastruttura di cui alla sezione 5.

² Contiene i seguenti dati di identificazione personale:

- a. cognome ufficiale;
- b. nomi;
- c. data di nascita;
- d. sesso;
- e. luogo di nascita;
- f. cittadinanza;
- g. immagine del viso registrata:
 - 1 nel sistema d'informazione per i documenti d'identità (ISA) di cui all'articolo 11 della legge del 22 giugno 2001³ sui documenti d'identità (LDI),
o
 - 2 nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 2003⁴ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo;

³ Contiene inoltre i seguenti dati:

- a. numero AVS
- b. numero dell'Id-e;
- c. data di emissione dell'Id-e;
- d. data di scadenza dell'Id-e;
- e. informazioni sul documento d'identità utilizzato nella procedura di emissione dell'Id-e, in particolare su tipo, numero e durata di validità di detto documento;
- f. informazioni sulla procedura di emissione.

³ RS 143.1

⁴ RS 142.51

Art. 3 Requisiti personali

Soddisfa i requisiti personali per ottenere un Id-e chiunque al momento dell'emissione dell'Id-e è titolare di un documento d'identità valido:

- a. ai sensi della LDI⁵; o
- b. ai sensi della legislazione federale sugli stranieri, l'integrazione e l'asilo.

Art. 4 Emissione

¹ Chi desidera avere un Id-e ne deve richiedere l'emissione all'Ufficio federale di polizia (fedpol).

² I minori al di sotto dei quattordici anni e le persone sotto curatela generale necessitano del consenso del loro rappresentante legale.

³ Fedpol rilascia al richiedente l'Id-e se:

- a. i requisiti personali di cui all'articolo 3 sono soddisfatti; e
- b. l'identità del richiedente ha potuto essere verificata.

⁴ Per verificare l'immagine del viso del richiedente, fedpol può rilevare dati biometrici durante la procedura di emissione e confrontarli con l'immagine del viso registrata in ISA o in SIMIC.

⁵ Il Consiglio federale disciplina la procedura di emissione.

Art. 5 Revoca

Fedpol revoca senza indugio l'Id-e se:

- a. lo chiede il titolare;
- b. lo chiede il rappresentante legale di un minore al di sotto dei quattordici anni o di una persona sotto curatela generale titolari dell'Id-e;
- c. vi è il fondato sospetto di un impiego abusivo dell'Id-e;
- d. è informato che:
 1. il documento d'identità impiegato nella procedura di emissione dell'Id-e è stato ritirato,
 2. i dati di identificazione personale di cui all'articolo 2 capoverso 2 sono cambiati, o
 3. il titolare è deceduto;
- e. è emesso un nuovo Id-e per la stessa persona.

Art. 6 Durata di validità

L'Id-e vale per un periodo limitato. Il Consiglio federale ne regola la durata di validità.

⁵ RS 143.1

Art. 7 Dovere di diligenza

¹ Il titolare di un Id-e adotta le misure necessarie e ragionevolmente esigibili per evitare che il proprio Id-e possa essere impiegato abusivamente.

² Deve comunicare senza indugio a fedpol ogni sospetto di impiego abusivo del proprio Id-e.

Art. 8 Servizi di contatto cantonali

I Cantoni designano i servizi tenuti a offrire assistenza sul posto in merito all'emissione e all'impiego dell'Id-e.

Art. 9 Obbligo di accettare l'Id-e

Se ricorre all'identificazione elettronica, ogni autorità e servizio che adempie compiti pubblici deve accettare l'Id-e.

Art. 10 Presentazione dell'Id-e

Chiunque, nell'ambito di una procedura, offre la possibilità a chi compare di persona di presentare un Id-e o parti di esso, deve consentirgli in alternativa di identificarsi mediante un documento d'identità ai sensi della LDI⁶, una carta di soggiorno per stranieri ai sensi della legislazione federale sugli stranieri, l'integrazione e l'asilo o un documento di legittimazione di cui all'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005⁷ sugli stranieri e la loro integrazione, se i requisiti, in particolare in materia di sicurezza della procedura, possono essere soddisfatti anche in questo modo.

Art. 11 Sistema d'informazione per l'emissione e la revoca dell'Id-e

¹ Fedpol gestisce un sistema d'informazione per l'emissione e la revoca dell'Id-e.

² Il sistema d'informazione contiene:

- a. i dati di cui all'articolo 2 capoverso 3 concernenti gli Id-e richiesti ed emessi;
- b. i dati risultanti dalla procedura di emissione che sono necessari per scopi di supporto e statistici nonché per evitare un impiego abusivo;
- c. indicazioni relative alla revoca di un Id-e.

³ Per acquisire i dati di identificazione personale, il sistema dispone di interfacce ai seguenti sistemi d'informazione:

- a. ISA;
- b. SIMIC;
- c. registro informatizzato dello stato civile di cui all'articolo 39 del Codice civile⁸;

⁶ RS 143.1

⁷ RS 142.20

⁸ RS 210

- d. registro centrale degli assicurati di cui all'articolo 71 capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 1946⁹ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

⁴ I dati ottenuti tramite le interfacce sono trattati esclusivamente per l'emissione dell'Id-e.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i termini di conservazione. I dati possono essere conservati al massimo per cinque anni dopo la scadenza o la revoca dell'Id-e.

Sezione 3: Altri mezzi di autenticazione elettronici

Art. 12 Emissione

¹ Chiunque desidera emettere mezzi di autenticazione elettronici, può utilizzare l'infrastruttura di cui alla sezione 5.

² Oltre al contenuto stabilito dall'emittente, il mezzo di autenticazione elettronico deve contenere l'identificativo dell'emittente nonché la data di emissione.

Art. 13 Revoca

¹ L'emittente può revocare i mezzi di autenticazione elettronici che ha emesso.

² Li revoca senza indugio se:

- a. lo chiede il titolare;
- b. lo chiede il rappresentante legale di un minore al di sotto dei quattordici anni o di una persona sotto curatela generale titolari del mezzo di autenticazione elettronico;
- c. vi è il fondato sospetto di un impiego abusivo del mezzo di autenticazione elettronico.

Sezione 4: Utilizzo di mezzi di autenticazione elettronici

Art. 14 Forma e conservazione dei mezzi di autenticazione elettronici

Il titolare riceve il mezzo di autenticazione elettronico come pacchetto di dati e lo conserva con l'aiuto di mezzi tecnici di sua scelta e sotto il suo esclusivo controllo.

Art. 15 Trasferibilità dei mezzi di autenticazione elettronici

¹ I mezzi di autenticazione elettronici non possono essere trasferiti a un altro titolare.

² Il Consiglio federale può autorizzare il trasferimento di mezzi di autenticazione elettronici che non sono stati emessi a nome di una persona fisica.

⁹ RS 831.10

Art. 16 Presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici

¹ Il titolare del mezzo di autenticazione elettronico stabilisce quali componenti di tale mezzo o quali informazioni deducibili da esso sono trasmesse all'autorità o al privato che verifica (verificatore) i mezzi di autenticazione elettronici.

² Un mezzo di autenticazione elettronico è presentato e verificato senza che l'emittente ne sia a conoscenza.

³ Il gestore dei sistemi di cui alla sezione 5 non è a conoscenza del contenuto dei mezzi di autenticazione elettronici presentati e, per quanto possibile, non può trarre conclusioni sul loro impiego né sulle persone coinvolte.

Sezione 5: Infrastruttura di fiducia**Art. 17** Registro di base

¹ La Confederazione mette a disposizione un registro accessibile al pubblico (registro di base) che contiene i dati su:

- a. gli emittenti di mezzi di autenticazione elettronici;
- b. i verificatori;
- c. la revoca di mezzi di autenticazione elettronici.

² I dati comprendono:

- a. gli identificativi degli emittenti e dei verificatori;
- b. le chiavi crittografiche degli emittenti necessarie per verificare:
 1. l'autenticità e l'integrità dei mezzi di autenticazione elettronici emessi,
 2. i loro identificativi;
- c. le chiavi crittografiche dei verificatori necessarie per verificare i loro identificativi;
- d. indicazioni sui mezzi di autenticazione elettronici revocati; esse non devono consentire di trarre conclusioni sul titolare né sul contenuto del mezzo di autenticazione.

³ Gli emittenti e i verificatori iscrivono i propri dati nel registro di base.

⁴ Il registro di base non contiene dati sui singoli mezzi di autenticazione elettronici ad eccezione di quelli sulla loro revoca.

Art. 18 Sistema di conferma degli identificativi

¹ La Confederazione mette a disposizione un sistema con cui conferma che un identificativo ed eventuali chiavi crittografiche figuranti nel registro di base corrispondono a una determinata autorità federale, cantonale o comunale.

² Il Consiglio federale può prevedere che la Confederazione confermi anche la corrispondenza di identificativi e chiavi crittografiche di emittenti e verificatori privati.

³ Ogni autorità o privato può verificare le corrispondenze consultando il sistema in linea.

Art. 19 Applicazione per conservare e presentare i mezzi di autenticazione elettronici

La Confederazione mette a disposizione un'applicazione mediante la quale poter conservare e presentare i mezzi di autenticazione elettronici.

Art. 20 Applicazione per verificare i mezzi di autenticazione elettronici

Il Consiglio federale può prevedere che la Confederazione metta a disposizione un'applicazione con cui poter verificare la validità dei mezzi di autenticazione elettronici.

Art. 21 Sistema per le copie di sicurezza

¹ Il Consiglio federale può prevedere che la Confederazione metta a disposizione un sistema in cui il titolare può depositare una copia di sicurezza del proprio mezzo di autenticazione elettronico.

² Le copie di sicurezza sono protette dall'accesso di terzi.

³ Sono distrutte su richiesta:

- a. del titolare;
- b. del rappresentante legale di un minore al di sotto dei quattordici anni o di una persona sotto curatela generale titolari del mezzo di autenticazione elettronico.

Art. 22 Impiego abusivo dell'infrastruttura di fiducia

La Confederazione pubblica informazioni sui casi di fondato sospetto di un impiego abusivo dell'infrastruttura di fiducia.

Art. 23 Codice sorgente dell'infrastruttura di fiducia

La Confederazione pubblica il codice sorgente degli elementi dell'infrastruttura di fiducia che mette a disposizione.

Art. 24 Gestione dell'infrastruttura di fiducia

Le componenti dell'infrastruttura di fiducia sono gestite da un prestatore di servizi interno all'Amministrazione federale.

Art. 25 Progresso tecnico

¹ Se il progresso tecnico lo esige per raggiungere gli scopi della presente legge, il Consiglio federale può prevedere di ampliare l'infrastruttura prevista dalla presente legge con ulteriori elementi.

² Se sono trattati dati personali degni di particolare protezione o se per altre ragioni è necessaria una base legale formale, le disposizioni decadono:

- a. due anni dopo la loro entrata in vigore, se fino a quel momento il Consiglio federale non ha sottoposto all'Assemblea federale un progetto di base legale;
- b. se l'Assemblea federale respinge il progetto del Consiglio federale; o
- c. quando entra in vigore la base legale.

Sezione 6: Emolumenti

Art. 26

¹ Gli emittenti e i verificatori di mezzi di autenticazione elettronici versano un emolumento per l'iscrizione nel registro di base e nel sistema di conferma degli identificativi.

² Il Consiglio federale può prevedere emolumenti per l'utilizzo del sistema per le copie di sicurezza.

³ Disciplina gli emolumenti nel quadro dell'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

⁴ Le restanti prestazioni della Confederazione ai sensi della presente legge sono esenti da emolumenti.

Sezione 7: Accordi internazionali

Art. 27

¹ Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali per agevolare l'impiego e il riconoscimento legale dell'Id-e svizzero all'estero nonché il riconoscimento di Id-e stranieri in Svizzera.

² Emana le disposizioni necessarie per l'applicazione degli accordi internazionali che riguardano gli ambiti di cui al capoverso 1.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 28 Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione, concernenti in particolare:

- a. il formato dei mezzi di autenticazione elettronici;

¹⁰ RS 172.010

- b. gli standard e i protocolli per i processi di comunicazione dei dati in caso di emissione e presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici;
- c. le componenti e le funzioni del registro di base, del sistema di conferma degli identificativi, dell'applicazione per la conservazione e la presentazione dei mezzi di autenticazione elettronici e del sistema per le copie di sicurezza;
- d. i mezzi di autenticazione da presentare per l'iscrizione nel sistema di conferma degli identificativi;
- e. i provvedimenti tecnici e organizzativi per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nella gestione e nell'utilizzo dell'infrastruttura di fiducia;
- f. le interfacce nonché le componenti e le modalità di funzionamento del sistema d'informazione per l'emissione e la revoca dell'Id-e;
- g. i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti nella messa a disposizione e nell'uso dell'infrastruttura di fiducia.

Art. 29 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 30 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(art. 29)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 2003¹¹ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. c e 2 lett. c n. 3

¹ La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di polizia, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di:
 - 1. scambi di informazioni di polizia,
 - 2. inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria,
 - 3. procedure d'estradizione,
 - 4. assistenza giudiziaria e amministrativa,
 - 5. perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva,
 - 6. lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata,
 - 7. controllo di documenti d'identità,
 - 8. adempimento dei compiti loro conferiti dalla legge del ...¹² sull'Id-e,
 - 9. ricerche di persone scomparse,
 - 10. controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di cui all'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008¹³ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP);

² La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di polizia:
 - 3. per l'adempimento dei compiti loro conferiti dalla legge sull'Id-e;

¹¹ RS 142.51

¹² RS ...

¹³ RS 361

2. Legge del 22 giugno 2001¹⁴ sui documenti d'identità

Art. 11 cpv. 2

² Il trattamento dei dati serve per:

- a. rilasciare documenti d'identità;
- b. impedire il rilascio non autorizzato di documenti d'identità;
- c. impedire l'impiego abusivo di documenti d'identità;
- d. adempiere i compiti secondo la legge del¹⁵ sull'Id-e.

3. Codice civile¹⁶

Art. 43a cpv. 4 n. 9

⁴ Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona:

9. l'Ufficio federale di polizia per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge del...¹⁷ sull'Id-e.

4. Legge federale dell'11 aprile 1889¹⁸ sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 8a cpv. 2^{bis}

^{2bis} A chi presenta una domanda di estratto basta presentare un Id-e ai sensi della legge del ...¹⁹ sull'Id-e per essere identificato.

Art. 33a cpv. 2^{bis}

^{2bis} Se l'atto è trasmesso per via elettronica su un portale della Confederazione o di un Cantone, è sufficiente presentare un Id-e ai sensi della legge del ...²⁰ sull'Id-e anziché una firma elettronica qualificata.

¹⁴ RS 143.1

¹⁵ RS ...

¹⁶ RS 210

¹⁷ RS ...

¹⁸ RS 281.1

¹⁹ RS ...

²⁰ RS ...

5. Legge federale del 19 giugno 2015²¹ sulla cartella informatizzata del paziente

Art. 7 Strumento d'identificazione elettronica

¹ Per accedere alla cartella informatizzata, devono disporre di uno strumento d'identificazione elettronico sicuro:

- a. i pazienti;
- b. i professionisti della salute.

² Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi agli strumenti d'identificazione e la procedura per la loro emissione.

Art. 11 lett. c

Devono essere certificati da un organismo riconosciuto:

- c. gli emittenti privati di strumenti d'identificazione.

6. Legge del 18 marzo 2016²² sulla firma elettronica

Art. 9 cpv. 4 secondo periodo e 4^{bis}

⁴ ...*Abrogato*

^{4bis} Se la persona interessata prova la sua identità mediante un Id-e ai sensi della legge del ...²³ sull'Id-e, non è tenuta a presentarsi personalmente. Il Consiglio federale può prevedere che il richiedente non sia tenuto a presentarsi personalmente, se quest'ultimo prova, con la debita affidabilità, la sua identità in altro modo.

7. Legge federale del ...²⁴ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità

Art. 11 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Come mezzo TIC ai sensi dei capoversi 1 – 3, la Cancelleria federale gestisce un sistema che, sul principio dell'Id-e ai sensi della legge del ...²⁵ sull'Id-e, permette di identificare le persone fisiche.

²¹ RS 816.1

²² RS 943.03

²³ RS ...

²⁴ RS ...

²⁵ RS